

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 36 DEL 31/10/2025

OGGETTO: Attuazione L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22. **Avvio al lavoro della sig.ra Savarino Elisa.**

L'anno duemilaventicinque il giorno Trentuno del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Valle di Nubia sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Dr. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n°23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dr. Geol. Gaetano Punzi nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n°9 del 17/06/2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n°9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con P.E.C. del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n°512 del 19/01/2024;

S6 mc

VISTA la Legge 29 marzo 1985, n. 113 in materia di collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista;

VISTA la Legge Regionale 07 maggio 1976, n. 60 in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi;

VISTA la L.R. 05 aprile n. 5 recante norme per l'accesso al lavoro dei non vendenti e dei disabili, la quale, apportando modifiche alla Legge Regionale 07 maggio 1976, n. 60, all'art. 1 prevede espressamente *"L'Amministrazione della Regione Siciliana, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati nonché gli enti locali della Regione assumono per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni"*;

VISTA la nota acquisita al prot. al n. 1987/A del 19.03.2025 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio XII – Centro per l'impiego di Ragusa, invita agli adempimenti necessari ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui alla sopra citata normativa;

VISTA altresì la nota acquisita al prot. al n. 5219/A del 18.07.2025 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio XII – Centro per l'impiego di Ragusa facendo seguito alla nota dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti avente per oggetto: "Richiesta assunzioni di centralinisti, rivolta ai disabili visivi" invita nuovamente a potere procedere all'avviamento del lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota consortile prot. n. 5665/P del 7.08.2025 con la quale in riscontro alle note di cui sopra il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa chiede di volere indicare il nominativo del soggetto da avviare al lavoro quale centralinista telefonico non vedente al fine di predisporre gli adempimenti conseguenziali;

VISTA la successiva nota n. 27304 del 29/9/25 acquisita al prot. consortile al n. 6576/A del 30.09.2025, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio XII – Centro per l'impiego di Ragusa trasmette copia del decreto n. 3897 del 29/9/25 di avviamento al lavoro della sig.ra SAVARINO ELISA nata a Modica il 30/01/1987, iscritta all'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi di vista, con la mansione di *"centralinista telefonico non vedente"* ai sensi delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22;

RITENUTO di prendere atto del suddetto avvio al lavoro e di procedere ai conseguenziali adempimenti;

VISTO il vigente C.C.N.L. per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;

VISTO il POV dell'intestato ente;

RITENUTO necessario per tali finalità approvare lo schema di contratto allegato alla presente delibera, che ne fa parte integrante, da utilizzarsi per l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Savarino Elisa, nata a Modica il 30/01/1987, in adempimento degli obblighi imposti dalle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025 – 2027, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 18/06/2025 e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 6329 del 31/07/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigugue ;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che, con nota prot. 27304 del 29/9/2025, acquisita al prot. dell'Ente al n. 6576/A, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio XII – Centro per l'impiego di Ragusa Collocamento Mirato ha disposto d'ufficio l'avvio al lavoro della sig.ra Savarino Elisa, nata a Modica il

30.01.1987, con la mansione di "centralinista telefonico non vedente" ai sensi delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22,

2) **DI ASSUMERE** con contratto a tempo indeterminato, la sig.ra Savarino Elisa con la mansione di "centralinista telefonico non vedente" ai sensi delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22 e con applicazione del vigente C.C.N.L. per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;

3) **DI APPROVARE** lo schema di contratto a tempo indeterminato allegato alla presente delibera da utilizzarsi per l'assunzione della suddetta lavoratrice, al quale si rinvia integralmente per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto di lavoro;

4) **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione al Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti-reti irrigue del Dipartimento Regionale Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per il seguito di competenza;

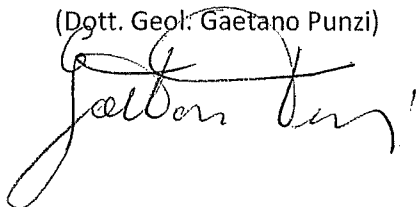
5) **DI DARE ATTO** che l'esecutività della presente deliberazione è condizionata all'ammissione a contributo regionale da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

6) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Confederali e di base dei Sindacati;

7) **DI DARE MANDATO** al Vice Direttore Generale di adottare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione.

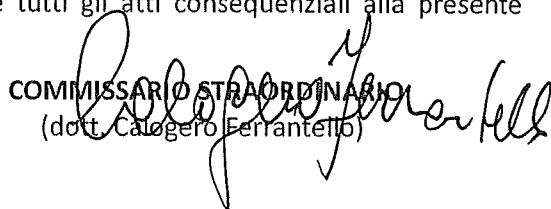
IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Calogero Ferrantello)



CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, in Ragusa via Della Costituzione s.n.,

tra

il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa (cod. fisc. 92014990888), con sede in Ragusa, in Via della Costituzione s.n., mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio"),

e

la **sig.ra Savarino Elisa**, nata a Modica il 30.01.1987 e residente in Ragusa, via _____, C.F: SVRLSE87A70F258H (che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "Lavoratrice")

PREMESSO

- Che, in attuazione delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22, con nota prot. 27304 del 29.09.2025, acquisita in data 30.09.2025 al prot. consortile al n.6576/A, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio XII – Centro per l'impiego di Ragusa, Collocamento Mirato, ha disposto d'ufficio l'avvio al lavoro della **sig.ra Savarino Elisa**, nata a Modica il 30.01.1987 e residente in Ragusa in via _____, con la mansione di "*centralinista telefonico non vedente*";
- che con la Deliberazione n. _____, avente ad oggetto: "*Attuazione L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22. Avvio al lavoro della sig.ra Savarino Elisa*", alla quale espressamente si fa rinvio, è stata disposta l'assunzione della stessa con contratto a tempo indeterminato con la mansione di "*centralinista telefonico non vedente*" ai sensi delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22 e con applicazione del vigente C.C.N.L.;
- che è pertanto necessario provvedere all'assunzione come sopra deliberata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa assume la **sig.ra Savarino Elisa**, nata a Modica (Rg) il 30.01.1987 e residente in Ragusa in via _____, C.F. SVRLSE87A70F258H, quale dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal _____ 2025 ed alle condizioni specificate nei successivi articoli.

Art. 2 – Mansioni ed inquadramento

1. La lavoratrice è assunta con il profilo professionale di *"centralinista telefonico non vedente"* ai sensi delle L. 113/85, L.R. 60/76 e L.R. 05/22, inquadrata nell'**Area D Par. 112**, Area Amministrativa, con le relative mansioni così come esemplificate dall'art 2 del vigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario stipulato in data 12 ottobre 2020 e rinnovato con Accordo del 23 maggio 2023 e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 37, lett. d) dello stesso C.C.N.L.;

2. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno dell'Area di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Art. 3 – Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nella Parte I, Titolo III del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica.

2. La lavoratrice ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con l'impiego consortile;
- c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
- d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento, osservando le prescrizioni del C.C.N.L.;
- e) risiedere nella località ove trovasi l'ufficio, lo stabilimento o l'impianto presso il quale presta servizio, sempreché tale obbligo discenda dall'effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni allo stesso affidate.

Art. 4 – Orario di lavoro

1. L'orario ordinario, contrattuale di lavoro è fissato in **36 ore settimanali** di media annua, con le prescrizioni, i limiti e le deroghe previste dalla vigente normativa contrattuale.

Art. 5 – Ferie, permessi, congedi.

1. La lavoratrice ha diritto al godimento delle ferie, permessi, congedi e festività nei limiti e con le modalità contemplate nel vigente C.C.N.L.

Art. 6 – Retribuzione



1. La retribuzione mensile è quella prevista dal vigente C.C.N.L.. Essa è pagata in via posticipata ed è costituita dal minimo di stipendio base e dagli aumenti periodici contrattualmente previsti.
2. I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle di cui all'Allegato A) del C.C.N.L.. Gli aumenti periodici di anzianità dall'art. 71 del medesimo C.C.N.L.
3. La retribuzione iniziale della lavoratrice, sulla quale verranno operate le trattenute di legge e di contratto, sarà di **€ 1.681,53 (euro milleseicentottantuno/53)** su base mensile.
4. Per ogni anno solare di servizio spettano alla lavoratrice quattordici mensilità di retribuzione ex art. 75 del vigente C.C.N.L.
5. La retribuzione verrà corrisposta alla lavoratrice unitamente al prospetto paga nel quale saranno specificati l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

Art. 7 – Sede abituale di lavoro

1. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso la sede del Consorzio, via della Costituzione s.n. Ragusa.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Art. 9 – Sicurezza

1. Il Consorzio dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare sulla disciplina di cui al d.lgs. TU sicurezza e ss.mm.ii. La lavoratrice si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro

1. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa della lavoratrice, questa rispetterà il preavviso previsto dal C.C.N.L. durante il quale il rapporto di lavoro resterà in vigore ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.
2. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Consorzio, esso provvederà a fornire il preavviso previsto dal C.C.N.L., durante il quale il rapporto di lavoro resta in vigore e in mancanza del quale dovrà essere corrisposta una indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.

Art. 11 – Limiti di età

1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la lavoratrice, secondo le norme vigenti, raggiunge l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali legislativamente previste.

Art. 12 – Condizione Risolutiva

1. Convengono espressamente le parti che l'efficacia del presente contratto ed il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso contratto costituito sono risolutivamente condizionati all'ammissione dei relativi oneri finanziari al contributo regionale. Il contratto potrà, pertanto, produrre effetti soltanto nei limiti in cui i relativi oneri trovino copertura nell'ambito del suddetto contributo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni nel codice civile, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario tempo per tempo vigente.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. La lavoratrice, a pena di decadenza, sarà tenuta a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

2. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice su n. 4 pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

per IL CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA
Il Commissario Straordinario
(dott. Calogero Ferrantello)

IL LAVORATORE
(sig.ra Savarino Elisa)

